

Disegno di legge

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA, LA SEMPLIFICAZIONE, L'EFFICIENZA, L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, L'AGEVOLAZIONE DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

TITOLO I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche

ART. 1

Tempi di conclusione del procedimento

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

2. Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali non prevedono un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Il termine per la conclusione del procedimento deve essere reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, deve essere immediatamente pubblicizzato attraverso i siti internet delle singole amministrazioni.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in tema di pareri e valutazioni, così come modificata dai successivi articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi in cui leggi o regolamenti regionali prevedono l'acquisizione di pareri obbligatori o di valutazioni tecniche, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla loro acquisizione.

5. Il termine per la conclusione del procedimento può essere altresì sospeso dall'amministrazione procedente, per una sola volta, per l'acquisizione di pareri facoltativi, oppure per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, che risultino necessarie e non siano già in possesso della stessa amministrazione né direttamente acquisibili da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 2

Conferenza di servizi

L'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

1. Trovano applicazione nel territorio della Regione, in quanto compatibili con le successive disposizioni di questo articolo, i seguenti articoli della legge statale 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni: 14; 14 bis; 14 ter; 14 quater e 14 quinquies.

2. Se il motivato dissenso di cui all'art. 14 quater della legge statale 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale, l'amministrazione procedente entro dieci giorni rimette la decisione: a) alla Giunta regionale, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale o tra l'amministrazione regionale ed enti non territoriali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Regione e le autonomie locali di cui all'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, in caso di dissenso tra l'amministrazione regionale e un ente territoriale o tra più enti territoriali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione o della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.

3. Entro i termini di cui al comma precedente: a) se la Giunta regionale non provvede, la decisione è rimessa al Presidente della Regione, che assume la determinazione finale nei successivi trenta giorni di concerto con l'Assessore competente in materia di autonomie locali e funzione pubblica; b) se la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali non provvede, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che assume la determinazione finale nei successivi trenta giorni, e qualora la Giunta non provveda entro i predetti termini, la decisione è rimessa al Presidente della Regione, che assume la determinazione finale entro i successivi trenta giorni di concerto con l'Assessore competente in materia di autonomie locali e funzione pubblica.

ART. 3

Attività consultiva

Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente:

1. Quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Il precedente comma 3 non si applica ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Qualora l'amministrazione procedente richieda invece pareri facoltativi, se questi non vengono resi entro trenta giorni dalla richiesta, la predetta amministrazione

deve proseguire indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se detti pareri sono richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al precedente comma 2.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.

Art. 4

Valutazioni tecniche

All'art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la parola << novanta >> è sostituita dalla parola << trenta >>.

Art. 5

Dichiarazione di inizio attività

L'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è sostituito dall'art. 19 della legge statale 7 agosto 1990, n. 241, con le successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6

Misure di semplificazione delle procedure autorizzatorie relative a determinate attività economiche di interesse regionale

1. In deroga a quanto previsto dalla disciplina generale sulla dichiarazione di inizio attività, così come modificata dal precedente art. 5, le imprese operanti nel territorio della Regione che ottimizzano l'utilizzo di strumenti innovativi, di fonti energetiche alternative, che incrementano in modo significativo i livelli occupazionali, che tutelano e/o valorizzano l'ambiente, il paesaggio o il patrimonio culturale, che intendono realizzare o trasformare un impianto produttivo per il quale non siano previsti limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale ai fini del rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori, possono concretamente avviare la realizzazione o la trasformazione dell'impianto decorsi trenta giorni dalla presentazione all'amministrazione pubblica competente di una dichiarazione di inizio attività corredata di tutti i necessari documenti che ne attestino la conformità alla normativa vigente in materia e di una cauzione pari al 3% dell'importo complessivo. In ogni caso, l'impresa deve comunicare all'amministrazione competente, quantomeno contestualmente, la data di effettivo inizio dell'attività.

2. L'amministrazione competente ha comunque il potere, entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, in caso di accertata carenza delle condizioni, dei fatti e delle modalità legittimanti, di inibire l'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformarla alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

3. L'attività di cui al comma 1 non può essere iniziata se entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione l'amministrazione procedente richieda all'impresa interessata informazioni, chiarimenti, documenti o altri elementi, che non siano già in suo possesso e non siano direttamente acquisibili da altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, l'attività potrà essere iniziata soltanto dopo che sia decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione da parte dell'amministrazione competente delle richieste istruttorie, senza che la stessa abbia adottato provvedimenti inibitori. Anche in questo caso,

l'impresa, prima dell'effettivo inizio dell'attività, deve darne comunicazione, quantomeno contestuale, all'amministrazione competente.

4. Per gli investimenti superiori a cinque milioni di euro è istituita presso la Regione siciliana l'Unità per l'attrazione degli investimenti, da disciplinarsi mediante regolamento.

Art. 7

Misure di semplificazione delle procedure relative a piccoli appalti pubblici

Nel territorio della Regione Siciliana si applica l'art. 17 della legge statale 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 8

Misure di semplificazione del procedimento amministrativo

1. L'art. 23 della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 10, è sostituito dall'art. 20 della legge statale 7 agosto 1990, n. 241, con le successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli articoli 25, 26, 27, 28, 28 bis, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 10, sono sostituiti dagli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge statale 7 agosto 1990, n. 241, con le successive modifiche ed integrazioni.

3. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 10, le parole "lire 10.000" sono sostituite con le parole "euro 50,00".

ART. 9

Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'art. 14 della legge statale 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

Informatica, trasparenza e innovazione tecnologica

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano alle pubbliche amministrazioni le disposizioni contenute negli articoli 21, 23 e 32 della legge statale 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, e per quanto compatibili, gli articoli 11 e 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sono stabilite le modalità degli atti previsti dall'articolo 32, comma 2, della legge statale 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

3. L'amministrazione regionale e gli enti locali nei propri siti individuano un'area nella quale devono essere inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale.

3. Le pubbliche amministrazioni, conformandosi ad emanande disposizioni regolamentari, hanno l'obbligo di rendere pubblici su propri siti internet, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative, comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze e di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti internet, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché l'elenco della documentazione da presentare o trasmettere insieme

all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla dichiarazione di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

4. Alla direzione di tutte le attività e i servizi relativi all'area infotelematica, anche se acquisiti o espletati da soggetti esterni all'amministrazione, provvede il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

ART. 11

Rapporto annuale sul funzionamento dell'Amministrazione

1. La Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, adotta il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione.

2. Il rapporto è presentato, nel corso di una o più sedute pubbliche, ai cittadini e loro associazioni, alle associazioni di consumatori e utenti, a studiosi e osservatori, agli organi di informazione e alle organizzazioni di categoria.

TITOLO II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale

ART. 12

Leggi di semplificazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento di leggi di settori o materie attribuite alla competenza della Regione.

2. Le leggi di cui al comma 1 provvedono a:

- a) abrogare espressamente le norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
- b) attuare il coordinamento tra le norme e semplificare il testo delle disposizioni, anche attraverso l'adozione di testi di leggi coordinate.

TITOLO III

Disposizioni di coordinamento e finali

ART. 13

Disposizione di coordinamento tra normativa statale e regionale

Tutti i rinvii statici alla normativa statale contenuti nella normativa regionale precedente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi, a decorrere dall'1 gennaio 2011, come rinvii dinamici, salvo ed impregiudicato restando l'esercizio della potestà legislativa regionale.

ART. 14

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.